

MIGLIORAMENTI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DA PARTE DEI FORNITORI DI ELETTRICITÀ – RAPPORTO ANNUALE 2025

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'energia UFE

Con l'entrata in vigore della Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, è stato introdotto lo strumento dei «miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità» (art. 46b LEne). I fornitori di elettricità ricevono ora annualmente un obiettivo che devono raggiungere mediante l'attuazione di misure di efficienza elettrica. A un anno dall'introduzione dello strumento, avvenuta nel 2025, vengono qui presentati i primi dati relativi alla sua attuazione.

DATI ANNUALI E OBIETTIVI

I fornitori di elettricità con una quantità annua di elettricità venduta superiore a 10 GWh hanno dovuto notificare per la prima volta all'Ufficio federale dell'energia (UFE), entro il 30 aprile 2025, i dati relativi alle proprie vendite di elettricità dell'anno precedente. Sulla base di tali dati viene determinata la quantità di riferimento di elettricità venduta, dalla quale è calcolato l'obiettivo. Per il calcolo della quantità di riferimento possono essere dedotte dalla quantità totale di elettricità venduta le seguenti categorie:

- la quantità di elettricità venduta alle imprese a elevata intensità elettrica
- la quantità di elettricità venduta a centrali elettriche e impianti di stoccaggio
- la quantità di elettricità venduta derivante da contratti di fornitura stipulati prima del 2024 (disposizione transitoria). Si tiene così conto delle tariffe fissate prima dell'introduzione del nuovo obbligo.

1% → 2%

L'obiettivo assegnato ai fornitori di elettricità corrisponde, nel 2026, all'**1%** della quantità di riferimento di elettricità venduta. Tale percentuale sarà aumentata gradualmente negli anni successivi fino a raggiungere il **2%**.

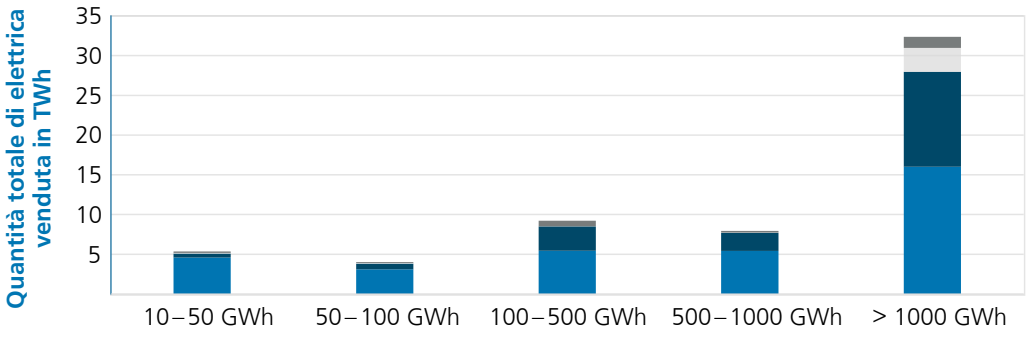
Nel 2025, 333 fornitori di elettricità hanno ricevuto un obiettivo complessivo di 345 GWh, che devono onseguire mediante l'attuazione di misure di efficienza elettrica (cfr. tabella 1).Di questi, 160 GWh sono attribuiti ai soli 11 fornitori con una quantità annua di elettricità venduta superiore a 1 TWh, mentre i 216 fornitori più piccoli (10–50 GWh) hanno ricevuto un obiettivo complessivo pari a 45 GWh.

A titolo di confronto, nel 2024 questi 333 fornitori hanno venduto 57,5 TWh di elettricità ai consumatori finali in Svizzera. Con un obiettivo pari all'1 per cento, ciò avrebbe corrisposto a un obiettivo massimo di 575 GWh. Il grafico 1 mostra perché la somma degli obiettivi fissati risulta inferiore. Ciò si spiega principalmente con il fatto che, per l'introduzione dello strumento, sono previste diverse possibilità di deduzione. In particolare, incidono in misura significativa le forniture di elettricità disciplinate da contratti conclusi prima del 2024, che in virtù della disposizione transitoria possono continuare a essere dedotte fino alla fine del 2027.

TABELLA 1: OBIETTIVI PER IL 2026 IN BASE ALLE DIMENSIONI DEI FORNITORI

Dimensioni del fornitore in base al quantità di elettricità venduta	**Numero** con un obiettivo	**Totale** degli obiettivi in GWh
10–50 GWh	*206*	*45*
50–100 GWh	*54*	*31*
100–500 GWh	*41*	*54*
500–1000 GWh	*11*	*54*
> 1000 GWh	*11*	*160*
Totale	**333**	**345**

GRAFICO 1: QUANTITÀ DI ELETTRICITÀ VENDUTE E DETRAZIONI IN BASE ALLE DIMENSIONI DEI FORNITORI



Dimensioni dei fornitori di elettricità in base alla quantità di elettricità venduta

- Quantità di riferimento di elettricità venduta
- Vendite di elettricità relative a contratti antecedenti al 2024
- Vendite di elettricità alle centrali elettriche
- Vendite di elettricità alle imprese a elevata intensità elettrica

MISURE PRECEDENTI

Per raggiungere il proprio obiettivo, i fornitori di elettricità devono attuare misure di efficienza elettrica presso i consumatori finali. Se non riescono a conseguire l'obiettivo attraverso tali misure, possono acquistare risparmi di elettricità da terzi o da altri fornitori che hanno superato il proprio obiettivo. Poiché il primo periodo di obbligo riguarda l'anno 2026, al momento non è ancora possibile stabilire in quale misura gli obiettivi saranno raggiunti o meno.

Nell'ambito delle disposizioni transitorie, i fornitori di elettricità hanno potuto notificare all'UFE, entro il 30 aprile 2025, le misure da computare che avevano attuato tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024. L'obiettivo di questa disposizione è riconoscere gli sforzi effettuati in materia di efficienza energetica prima dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi. I risparmi conseguiti possono essere computati al massimo fino all'adempimento dell'obiettivo per l'anno 2028. In determinate circostanze, pertanto, non tutti i risparmi ottenuti in precedenza possono essere presi in considerazione.

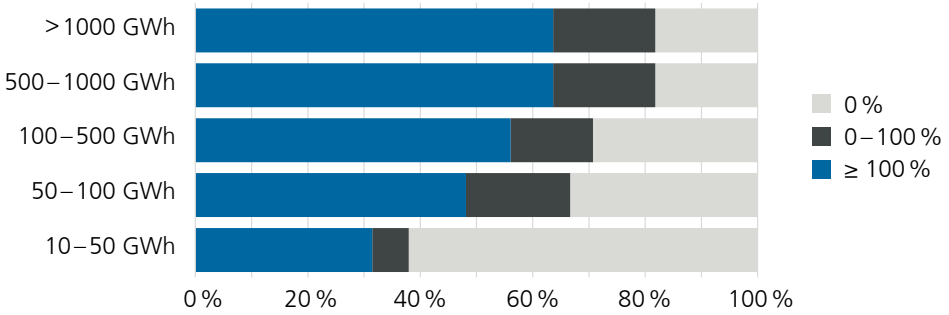
177
Fornitori con misure computabili

889 GWh
Risparmi computati derivanti da 380 misure

Grazie a ciò, il 39% dei fornitori ha già completamente adempiuto il proprio obiettivo per il 2026, mentre un ulteriore 10% lo ha raggiunto parzialmente. Le eccedenze di risparmio, pari a 676 GWh, possono essere computate ai fini dei due obiettivi successivi. Il grafico 2 mostra quale quota dei fornitori di elettricità, nelle diverse classi dimensionali, abbia già raggiunto completamente o parzialmente il proprio obiettivo per il 2026 grazie al computo delle misure precedenti, nonché quanti fornitori non abbiano notificato alcuna misura precedente. Si osserva che la maggior parte dei fornitori di elettricità di dimensioni maggiori (con una quantità annua di elettricità venduta superiore a 100 GWh/a) ha già raggiunto il proprio obiettivo per il 2026 grazie alle misure precedentemente attuate.

Le misure precedenti devono soddisfare gli stessi requisiti di efficienza applicabili dall'introduzione del nuovo strumento per poter essere computate (cfr. art. 46b LEne, art. 51b, 51c e 80b OEn nonché la relativa direttiva). Il rispetto di tali requisiti è stato verificato dall'UFE e dall'Ufficio amministrativo esterno incaricato della gestione operativa dello strumento.

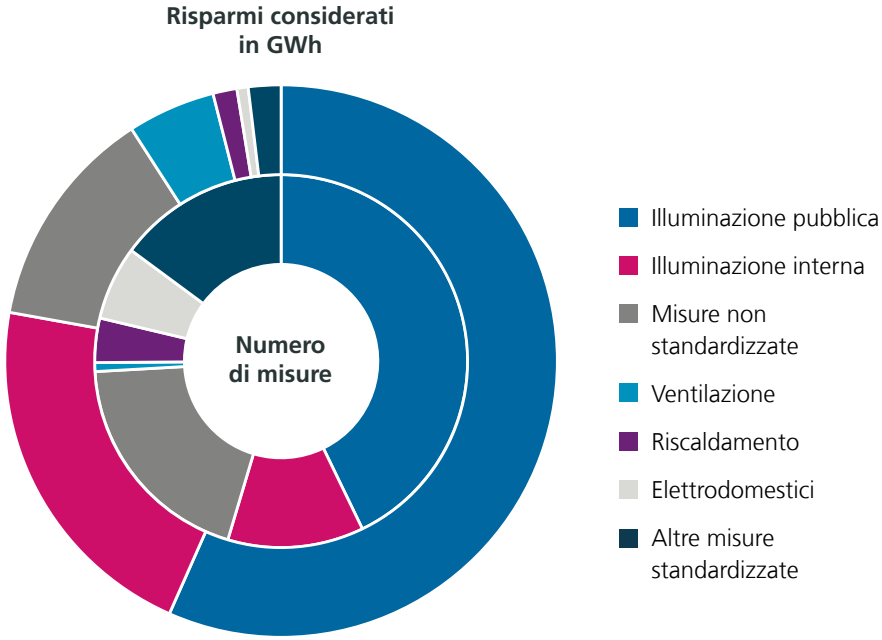
GRAFICO 2: RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DA PARTE DEI FORNITORI DI ELETTRICITÀ IN BASE ALLE DIMENSIONI DEI FORNITORI



Quasi il 64% delle misure precedenti e il 79% dei risparmi computati sono stati realizzati nel settore dell'illuminazione, dove le misure di risparmio relative all'illuminazione stradale hanno rappresentato la quota predominante (cfr. grafico 3). Tra i fornitori di dimensioni minori (con una quantità annua di elettricità venduta compresa tra 10 e 50 GWh), spesso di proprietà comunale, la quota di misure riguardanti l'illuminazione pubblica è particolarmente elevata. La seconda quota più importante dei risparmi computati è costituita dalle misure non standardizzate. Rientrano in questa categoria le misure che si discostano in modo significativo dalle misure standardizzate definite oppure per le quali non è stato previsto alcun procedimento di calcolo standard.

Esempi di tali misure sono la sostituzione di impianti di produzione oppure le misure di risparmio di elettricità nei processi industriali. Le misure riguardanti gli elettrodomestici rappresentano la terza categoria più frequentemente attuata. Il terzo maggior volume di risparmi computati è stato ottenuto mediante misure applicate agli impianti di ventilazione.

GRAFICO 3: MISURE DI EFFICIENZA ELETTRICA PER CATEGORIA – NUMERO E RISPARMI REALIZZATI



DOVE POSSO CHIEDERE INFORMAZIONI?

↗ Sul sito www.bfe.admin.ch/effel sono disponibili le informazioni ufficiali e le basi giuridiche relative allo strumento di miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità.

Impressum — Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC — Ufficio federale dell'energia UFE, Pulverstrasse 13, CH-3063 Ittigen — Indirizzo postale: Pulverstrasse 13, 3003 Berna — Tel. +41 58 332 22 83 — info@effel.ch — www.ofen.admin.ch

Immagini — © AdobeStock (p.1)

09.2026